

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari in atto vigenti

ORGANI AUSILIARI

Art.1 Commissioni paritetiche

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'art. 2 lettera g della Legge n.240 del 30/12/2010 e dell'art. 12 dello Statuto. In particolare la Commissione ha la funzione di:
 - a) svolgere attività di monitoraggio della offerta formativa e della qualità della didattica nonché della attività di servizio per gli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare, anche sulla base dei criteri Ministeriali e dell'ANVUR, indicatori per la valutazione dei risultati di quanto previsto al punto a;
 - c) formulare pareri, anche tenendo conto dei risultati dei sondaggi di Almalaurea o di altri indicatori, sulla attivazione e soppressione dei corsi di studio.
2. La Commissione è composta da tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti e alle Scuole secondo quanto previsto al Titolo II.
3. La Commissione è convocata dal Presidente della Scuola ovvero dal Direttore del Dipartimento non coordinato da Scuole. La Commissione deve in ogni caso riunirsi almeno due volte durante l'anno accademico, in corrispondenza della conclusione di ogni semestre.
4. I verbali delle sedute della Commissione devono essere inviati anche al Senato Accademico ed al Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
5. La Commissione dura in carica 4 anni e il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato per la rappresentanza studentesca dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti in seno alle Scuole non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art.2. Centri di Servizio e di ricerca¹

I CIS ed i CR sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Università. Il Senato Accademico contestualmente alla proposta di istituzione dei Centri di servizio e ricerca, propone altresì la nomina dei rispettivi Responsabili.

I Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) hanno la finalità di assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché di gestire ed utilizzare strumentazione comune.

I Centri di Ricerca (CR) hanno la finalità di realizzare ricerche di particolare rilievo per progetti di durata pluriennale, anche avvalendosi di attrezzature, competenze e professionalità dei Dipartimenti e CIS o dell'Ateneo.

- a) I Centri di Ricerca dell'area biomedica-farmacologica ad elevato contenuto tecnologico (con una dotazione di attrezzature del valore di almeno 1 milione di euro) sono Unità di ricerca che vengono costituite temporaneamente sulla base di un progetto di ricerca la cui durata non può eccedere i tre anni e possono essere rinnovati.

¹ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 1813 del 05.12.2024, con D.R. n. 339 del 24.02.2025, con D.R. n. 1486 del 08.10.2025 e con D.R. n. 252 del 25.02.2026

b) I Centri di ricerca dell'area storica-economico-giuridico-sociale e quelli dell'area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati.

In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Ateneo promuove lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati nel mondo accademico e in Enti di Ricerca pubblici e privati; promuove l'integrazione delle attività di ricerca favorendo la collaborazione tra Dipartimenti dell'Ateneo e tra questi ed altre Università, Enti di Ricerca e mondo imprenditoriale; fornisce specifiche competenze ad Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo modalità stabilite da apposite convenzioni; contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie.

2.1 Centri di Servizio interdipartimentali (CIS)

a) La delibera di istituzione dei CIS deve indicare il personale tecnico amministrativo di ruolo o a tempo determinato già in servizio presso l'Ateneo, la cui attività può essere prestata a favore della nuova struttura, le attrezzature e le risorse minime di spazi necessarie per l'avvio dell'attività;

b) I CIS possono essere disattivati e/o soppressi dal CdA dell'Ateneo per sopravvenute esigenze organizzative e/o amministrative;

c) I CIS sono Centri di gestione autonoma. Il finanziamento delle loro attività istituzionali è garantito i) da trasferimenti deliberati sul bilancio dell'Università, ii) da entrate provenienti da altri Enti pubblici o privati e/o iii) da prestazioni conto terzi. Ai CIS può essere affidata dal CdA la gestione amministrativo-contabile di CR.

d) L'attività del CIS è organizzata da un Responsabile, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico, tra i professori di I fascia a tempo pieno in servizio presso l'Ateneo con riconosciuta esperienza scientifica e manageriale di alto livello nel settore di interesse del Centro;

e) Il Responsabile dura in carica tre anni e può essere rinnovato;

f) Entro tre mesi dalla costituzione del CIS, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il regolamento di funzionamento;

g) Il Responsabile del CIS si avvale di un Comitato Scientifico composto da massimo 4 membri, individuati come esperti di riconosciuto prestigio nazionale e/o internazionale del settore di ricerca del Centro. Almeno 2 dei 4 esperti devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore, sentito il CdA, su proposta del Responsabile del CIS e durano in carica tre anni;

h) Il Responsabile dei CIS presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una dettagliata relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle attività e dei progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. Entrambi i suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico;

i) Il Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico;

j) Il Responsabile del CIS può stipulare contratti e convenzioni relativi a procedure di acquisizione di beni e servizi nonché, previa autorizzazione del Rettore, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei fondi di pertinenza del CIS medesimo;

k) Il Comitato Scientifico approva i contratti e le convenzioni di cui alla precedente lettera j), nell'ambito dei fondi di pertinenza del Centro;

l) La partecipazione al Comitato Scientifico di cui alla lettera g), non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Per i componenti del comitato scientifico

non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e fuori sede è previsto un rimborso spese per viaggio e soggiorno;

m) Al Responsabile del CIS è corrisposta una indennità secondo quanto stabilito dal CdA, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2.2 Centri di Ricerca (CR)

a) La delibera di istituzione dei CR deve indicare, obbligatoriamente per i CR di cui all'art.2 punto a) del presente regolamento, le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi assegnati al CR dal Dipartimento/CIS o dall'Ateneo, da utilizzare per la durata del progetto di ricerca;

b) Il CR non è centro autonomo di gestione e pertanto la sua gestione amministrativo-contabile è affidata dal CdA a uno o più centri autonomi di gestione (Dipartimento, CIS o SBA).

c) il CR utilizza per lo svolgimento dell'attività progettuale, oltre alle risorse ad esso temporaneamente affidate dal CdA, anche le risorse eventualmente acquisite mediante finanziamenti esterni;

d) Il CR è finanziato annualmente a carico del bilancio dell'Ateneo tenendo conto della tipologia dei CR indicata all'art.2 lettere a e b. Tale finanziamento deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività progettuale del Centro stesso e quindi per far fronte all'acquisizione di risorse umane o di materiale o tecnologie finalizzati alla relativa attività di ricerca. Le spese relative al funzionamento generale dei Centri quali, a titolo esemplificativo sicurezza, impiantistica e utenza sono a carico dell'Università.

Il finanziamento annuale è sospeso, qualora il saldo disponibile sia pari o superiore all'80% di quanto finanziato l'anno precedente o in caso di mancata pubblicazione negli ultimi due anni di almeno un articolo/un manoscritto con l'inserimento del Centro nelle affiliazioni.

e) Entro 3 mesi dalla costituzione del CR, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il regolamento di funzionamento;

f) L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico inerente l'attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Il Responsabile, di norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la durata del progetto stesso nel caso dei CR di cui all'art. 2 punto a); Il Responsabile dei CR di cui all'art. 2 punto b) dura in carica 3 anni e può essere rinnovato.

g) Al Responsabile del CR può essere corrisposta una indennità secondo quanto stabilito dal CdA, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

h) Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile, Presidente del Comitato Scientifico, deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca. Ogni docente può far parte di un solo Comitato Scientifico

i) Il Responsabile del CR presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, nel caso di CR con gestione amministrativo contabile affidata ad un Dipartimento, ai rispettivi Dipartimenti, una relazione sulle attività e sui progetti realizzati corredata di rendiconto finanziario nonché della programmazione annuale delle attività, preventivamente approvati dal Comitato scientifico;

j) I CR possono svolgere attività conto terzi nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento conto terzi di Ateneo.

k) La partecipazione al Comitato Scientifico di cui alla lettera h) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Per i componenti del comitato scientifico

non appartenenti al ruolo dell'Ateneo e fuori sede è previsto un rimborso spese per viaggi e soggiorno.

l) A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque unità, tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento.

Il Centro potrà avvalersi, quindi, di personale di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di ricerca, tecnici, personale interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, specializzandi e di altro personale in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di studiosi di materie affini alle attività del Centro. All'attività di ricerca del Centro potrà partecipare oltre che il personale dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni stipulate.

Le variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno essere proposte dal Responsabile e approvate dall'Università.

2.3 Disattivazione CIS e CR

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, verifica annualmente il permanere delle motivazioni scientifiche che hanno condotto all'attivazione di un Centro di Ateneo e ne delibera la disattivazione nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della programmazione annuale delle attività entro i termini previsti dal Regolamento;
2. mancata presentazione della relazione annuale sull'attività svolta, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento;
3. mancato impegno di spesa per due anni;
4. sono venute meno le finalità del Centro.

Art. 3- Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un Centro unitario di servizi e documentazione dedicati all'esigenze della ricerca, della didattica e dell'assistenza, funzionalmente inserito in una rete di sistemi informativi locali, nazionali ed internazionali.

2. In particolare lo SBA assicura:

- a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Ateneo;
- b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari ed informatici a supporto della didattica e della ricerca.
- c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e per la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.

3. Sono organi dello SBA:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio.

4. Con apposito regolamento emanato dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere del Senato Accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dello SBA.

5. Il Presidente deve essere un professore ordinario a tempo pieno, dura in carica un triennio ed è incompatibile con altre cariche accademiche e con il mandato di Direttore di Dipartimento Assistenziale. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Art.4- Consulta degli studenti

1. La partecipazione della componente studentesca alle attività e allo sviluppo dell'Ateneo è assicurata dalla loro rappresentanza elettiva in seno alla Consulta degli studenti. La Consulta

opera in sinergia con le rappresentanze studentesche nei diversi organi e articolazioni didattiche dell'Ateneo. La Consulta stabilisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività degli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero e formula proposte per tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. In particolare compiti della Consulta sono:

- a) diffondere le informazioni tra gli studenti attraverso opportuni strumenti;
- b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti per quanto riguarda i servizi agli studenti;
- c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato;
- d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai programmi per lo svolgimento di attività culturali e sportive e della organizzazione delle attività del tempo libero;
- e) intervenire per segnalare alle Autorità Accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti stabiliti dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Quest'ultima è emanata dal Rettore su proposta del Senato Accademico sentita la stessa Consulta.

2. La Consulta ai sensi dell'art.15, comma 4 dello Statuto, è istituita con decreto del Rettore e ne fanno parte 9 rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del regolamento elettorale nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. L'elettorato spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrali e Dottorati di Ricerca dell'Ateneo.

3. La Consulta dura in carica due anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta degli studenti sono disciplinati da un apposito regolamento emanato autonomamente.

5. Nella prima adunanza, convocata dal Rettore, la Consulta elegge al proprio interno un Coordinatore.

Art.5- Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito denominato CUG) è istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010 e dell'art. 29 dello Statuto.

2. Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità e il benessere lavorativo ed organizzativo del personale dell'Ateneo e contro le discriminazioni.

3. In particolar modo, il CUG:

- contribuisce ad assicurare un migliore ambiente lavorativo;
- collabora al rafforzamento della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
- svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica, operando in collaborazione con il/la Consigliere/a Nazionale di Parità;
- contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza della prestazione grazie alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dall'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, dovuta a genere, età anagrafica, disabilità, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche e orientamento sessuale, etc.

4. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'UMG e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo e da altrettanti membri supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

5. Le modalità di costituzione, di funzionamento nonché i compiti del CUG, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal CdA sentito il Senato Accademico.

6. I componenti del CUG rimangono in carica per 4 anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

7. Ai lavori del CUG possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni all'Ateneo.

Art.6- Comitato per lo Sport

1. Il Comitato per lo Sport Universitario, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno del 1977 n°394 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui funzionamento è regolato dal decreto ministeriale 18/09/1977, coordina a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo e promozione della relativa attività sportiva a carattere ricreativo ed agonistico. In particolare il Comitato per lo Sport si occupa:

- a) della promozione e dell'incremento della pratica sportiva volta a favorire la partecipazione del maggior numero degli studenti universitari;
- b) dell'organizzazione di corsi d'iniziazione e di corsi di perfezionamento nelle varie discipline sportive;
- c) dell'organizzazione di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni Sportive, previo accertamento delle attitudini della specifica preparazione dei singoli.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo presiede;
- b) da due membri designati dagli Enti Sportivi Universitari legalmente riconosciuti che organizzano attività sportiva a livello nazionale;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.
- d) dal Direttore Generale o da suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato per lo Sport è costituito con decreto del Rettore e dura in carica un biennio accademico.

- a) i rappresentanti degli studenti sono rieleggibili una sola volta;
- b) in caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi si procede d'ufficio alla loro sostituzione mediante la nomina di coloro che in possesso di detti requisiti, risultino non eletti;
- c) in caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti Sportivi Universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione;
- d) i sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del biennio accademico;
- e) dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.

5. Nel mese di settembre di ogni anno il Comitato delibera il programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo e propone al CdA dell'Ateneo il relativo programma finanziario.

6. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti universitari sono affidabili mediante convenzione agli Enti Sportivi Universitari legalmente riconosciuti su base nazionale.

7. Le attività del Comitato per lo Sport sono finanziate con fondi erogati dal MIUR, con contributi degli studenti e con fondi stanziati dall'Università o da altri Enti.

Art.7- Collegio disciplinare

1. Il Collegio disciplinare è istituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

2. Il collegio è composto da nove membri effettivi di cui cinque professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Almeno due componenti, rispettivamente un Professore di I fascia e un Professore di II Fascia, devono essere esterni all'Ateneo. I componenti del collegio sono eletti secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

3. Il mandato dura 3 anni e i componenti possono essere rieletti una sola volta. I docenti eletti componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche.
4. I lavori del Collegio sono coordinati dal Professore di I fascia con maggiore anzianità di servizio;
5. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo, qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione superiore alla censura;
6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di I fascia il collegio sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo di I fascia, in caso di procedimenti a carico di professori di ruolo di II fascia il Collegio sarà composto dai professori di I e II fascia ed in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio sarà composto da professori di ruolo di I e II fascia e da ricercatori.
7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
8. Il procedimento disciplinare è regolamentato dalle disposizioni previste dall'art.10 della legge 240/2010;
9. Entro 90 giorni dalla sua costituzione, il Collegio si dota di un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.